

Fondazione
Scuola Forense
Alto Tirreno

Ordini degli Avvocati
Pisa Livorno Lucca
Massa Carrara La Spezia

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

I lezione
Ambito di applicazione
e procedimento

Giovanni Vaglio

appunti

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

- **Sommario**
 - **Riferimenti normativi**
 - **Definizione 1**
 - **Definizioni 2**
 - **Ambito di applicazione 1**
 - **Ambito di applicazione 2**
 - **Obblighi per l'avvocato**
- **Procedimento**

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Riferimenti normativi

- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.


Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5/3/2010

Entrata in vigore dal 20/03/2010

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Definizione

Procedimento mediante il quale le parti, prima della devoluzione al giudice della soluzione controversia, tentano una soluzione conciliativa con l'intervento di un mediatore



La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Definizioni

Art.1

mediazione	l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa
mediatore	la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo
conciliazione	la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione
organismo	l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
registro	il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonchè, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Ambito di applicazione

Art. 2

Controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Ambito di applicazione

Controversie in materia di:

- Condominio,
- Diritti reali,
- Divisione,
- Successioni ereditarie,
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato,
- Affitto di aziende

- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

- Contratti assicurativi
- Contratti bancari
- Contratti finanziari

Art. 5

Condizione di procedibilità

L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto
a pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza

AAA l'art. 5 entra in vigore decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

- **Obblighi per l'avvocato**


Art. 4 comma 3 Accesso alla mediazione

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.


Ved. Modulistica predisposta dal CNF

La conciliazione delle controversie civili e commerciali




La conciliazione delle controversie civili e commerciali

La procedura



La conciliazione delle controversie civili e commerciali


La procedura



La seduta si svolge senza formalità eventualmente anche tramite videoconferenza ma si applica il regolamento interno dell'organismo prescelto

La conciliazione delle controversie civili e commerciali


La procedura



La conciliazione delle controversie civili e commerciali

La procedura


E



La conciliazione delle controversie civili e commerciali

La procedura

E



La conciliazione delle controversie civili e commerciali

EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La conciliazione delle controversie civili e commerciali

Documenti correlati

Testo del decreto

Informativa al cliente (doc. CNF)

Integrazione procura (doc.CNF)